

DETERMINA n. 77 del 14/9/2017

OGGETTO: Determina a contrarre ed affidamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'articolo 25 del Decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56. Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo dal 14/09/2017 al 13/09/20.

smart cig 03F1FE4C02

PREMESSO CHE:

la società Campania Ambiente e Servizi SpA è una società a totale partecipazione della Regione Campania avente ad oggetto la gestione dei servizi ambientali e dei servizi strumentali alla manutenzione degli immobili della Regione Campania, degli enti strumentali e delle aziende del servizio sanitario regionale;

è stata ravvisata la necessità di acquisire i servizi di copertura assicurativa dei rischi derivanti dall'espletamento dei servizi e delle attività espletate dalla Società;

Visto il Codice delle Assicurazioni di cui al Decreto legislativo n. 209 del 2005 ed in particolare l'articolo 109 che ha istituito il Registro Unico degli Intermediari di assicurazione e riassicurazione;

per questa Società la gestione dei rischi assicurativi rappresenta un elemento di criticità, non essendo disponibile, in organico, professionalità con competenze tali da poter verificare la convenienza economica dei contratti, l'esattività e la correttezza degli stessi, la completezza delle polizze in ordine alle condizioni contrattuali, il monitoraggio dell'andamento dei rischi e la relativa gestione;

l'affidamento del servizio in oggetto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze della società e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare l'ottimale copertura di ogni possibile rischio;

Visto l'articolo 32 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'articolo 22 del Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

Rilevato che l'affidamento triennale di cui trattasi rientra nelle previsioni dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto l'importo presunto complessivo triennale è stimabile in una cifra massima di euro 30.000,00, quindi inferiore alla soglia di euro 40.000,00 previsto da tale articolo;

Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- L'articolo 26, commi 3 e 3-bis della legge n.488 del 1999;
- L'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, come modificato dall'articolo 22, comma 8, della legge n.114 del 2014; dell'articolo 1, commi 495 e 502 della legge 208 del 2015; dell'articolo 1, comma 1, della legge n.10 del 2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria;

Rilevato che il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo trattasi di servizio non acquisibile tramite il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o avvalendosi di convenzioni della CONSiP, per cui è possibile provvedere in modo autonomo;

Considerato, in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti, quanto segue:

1. Non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016;
2. Rilevato, pertanto, che attualmente non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza con una o più stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016.

Visto l'articolo 6, comma 15-ter, della Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, come introdotto dall'articolo 1, comma 29, della legge regionale 7 agosto 2014, n.16, che obbliga le società partecipate in misura totalitaria della Regione Campania a utilizzare le convenzioni, gli accordi quadro e ogni strumento contrattuale stipulato, in favore delle medesime, dalla SO.RE.SA.;

Riscontrata, che alla data di adozione del presente provvedimento, la non disponibilità di convenzioni o accordi quadro stipulati dalla SO.RE.SA. Aventi ad oggetto i servizi di consulenza ed assistenza assicurativa;

Attese le esigenze di celerità, semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento del servizio in argomento, si stabilisce di ricorrere alla procedura negoziata nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016;

Visto l'articolo 36, comma 1, del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dall'articolo 25 del Decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56, il quale dispone che l'affidamento e l'esecuzione dei servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei

principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione in modo di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;

Visto le Linee Guida n.4 approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 in materia di procedure per l'affidamento dei contratti pubblici inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Visto l'articolo 31, comma 10, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e le linee Guida n.3/2016 approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 del Consiglio dell'ANAC è nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Raffaele De Leonardis nei cui confronti non sussistono motivi o ragioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto, quindi, di dover dare corso alla procedura di affidamento in questione, ai sensi degli articoli 36, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'articolo 25 del Decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56;

che in relazione alla presente procedura è stato richiesto all'ANAC il codice identificativo gare (Smart C.I.G.) che è il seguente Z3F1FE4C02

Effettuata una ricognizione delle società iscritte nell'elenco di fiducia della Società, si ravvisa che la Consulbrokers SpA, regolarmente iscritta al Registro Unico degli Intermediari di assicurazione e riassicurazione, abbia maturato la necessaria esperienza professionale nel settore dei servizi ambientali ed è in possesso dei requisiti tecnico-amministrativi ed economici idonei ad assicurare un efficace espletamento del servizio;

di aver verificato la regolarità contributiva della società Consulbrokers SpA attraverso il DURC rilasciato da INAIL in data 29/06/2017 con scadenza validità 27/10/2017;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa per anni 3 dal 14/09/2017 al 13/09/2020.

DETERMINA

di affidare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo alla società Consulbrokers SpA, con sede in 20121 Milano al C.so di Porta Nuova, 16 P.IVA 00970250767 per la durata di anni tre dal 14/09/2017 al 13/09/2020;

di approvare lo schema di disciplinare del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa per la durata di anni 3 (tre) dal 14/09/2017 al 13/09/2020 che anche se non materialmente accluso alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

di stabilire che si procede alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

di dare, altresì, atto che la società affidataria, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato;

di dare atto che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 32 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 il presente affidamento diventa efficace dopo la verifica della eventuale sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, come modificato dall'articolo 49 del Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

di dare atto che sia la Società appaltante, sia la società affidataria, sono esentate dal pagamento del contributo all'ANAC, in base alla deliberazione dell'ANAC del 3 dicembre 2010 resa esecutiva dal DPCM del 3 dicembre 2010 per forniture /servizi inferiori a euro 40.000,00;

di dichiarare l'insussistenza di motivi o cause che possano determinare conflitti d'interesse da parte del sottoscritto nell'adozione della presente determinazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Napoli, 14/09/2017

Amministratore Delegato
Avv. Luca Antonio Esposito

